

Nel gennaio 1999 è entrato in vigore un nuovo CQP e in tale occasione ECHO ha preferito concludere contratti quadro di partenariato con partner già noti e con le ONG che avevano già collaborato con l'Ufficio. In questa fase sono state passate al vaglio tra il 1999 e il 2000 circa 300 domande. Concluso l'esame, sono stati stipulati 184 contratti di partenariato.

Nell'ottobre 1999 MSF-Grecia ha presentato nuovamente la domanda per la conclusione di un contratto quadro di partenariato.

Poco dopo ha presentato la richiesta di un finanziamento operativo per un reparto di tubercolosi presso l'ospedale psichiatrico di Toponica. La richiesta non è stata accolta per motivi legati all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/96. In realtà, per accertare la conformità dell'ONG a questo articolo ed in particolare le capacità operative e finanziarie richieste per l'esecuzione del progetto, si rendeva necessario l'avvio di una procedura preliminare di revisione dei conti dell'ONG, in quanto MSF-Grecia non era firmataria del contratto quadro. Ciò avrebbe ritardato il processo ben oltre la scadenza ultima per l'attuazione della decisione finanziaria della Comunità.

ECHO ha intenzione per l'inizio del 2002 di aprire una procedura di selezione di nuovi partner per la conclusione di contratti quadro con ONG che non abbiano mai collaborato con l'Ufficio, compresa MSF-Grecia. Il processo è stato rinviato prima per via della revisione delle procedure di applicazione del contratto quadro di partenariato tenutasi nel 2000 e poi in attesa della stesura del nuovo CQP prevista per il 2001. Pertanto, per un ulteriore anno, è stata data la priorità ai partner che hanno già dimostrato la loro esperienza nell'ambito del contratto o che hanno già realizzato operazioni. Il 19 aprile 2001 è stata inviata una lettera a MSF-Grecia, per confermare la sua ammissibilità. In base alla risposta, questa ONG potrà presentare la sua candidatura.

Ai fini di una assoluta trasparenza, nel dicembre 2000 il responsabile delle relazioni con le ONG ha incontrato una delegazione di MSF-Grecia. Sono stati spiegati dettagliatamente i motivi che hanno ritardato il trattamento della richiesta di partenariato e sono state formalmente smentite le accuse secondo cui era stata compiuta una discriminazione per via delle pressioni esercitate da MSF-International contro una delle sue precedenti sezioni.

La Commissione rispetta pienamente l'indipendenza delle ONG con le quali collabora, osserva tuttavia che sussistono dubbi circa l'utilizzo del nome «MSF-Grecia». La Commissione applicherà ovviamente le decisioni giudiziarie relative al diritto di utilizzo del nome e del logo MSF. Nel frattempo, MSF-Grecia dovrebbe fornire le dovute garanzie in merito al regolare utilizzo del nome e del logo MSF, affinché la Commissione possa prendere in considerazione la conclusione di un contratto nel rispetto delle regole di buona gestione finanziaria.

L'Ufficio umanitario esaminerà la richiesta di partenariato presentata da MSF-Grecia in modo dettagliato e con interesse, alla stregua della candidatura di qualsiasi altra ONG.

Relativamente alla possibilità di ricorso di MSF-Grecia nei confronti della Commissione, qualora questa ONG ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti, può ricorrere al Mediatore europeo designato proprio per i casi simili.

(2001/C 350 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0907/01
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Licenze radiofoniche e garanzia di pluralismo nei mezzi di comunicazione di massa

Il governo ellenico ha varato nuove norme legislative sulle licenze radiofoniche, in virtù delle quali all'ultimo posto si collocano tre emittenti tra cui la SKAI, che in Grecia ha il massimo indice di ascolto e le cui posizioni molto spesso non coincidono con gli indirizzi ufficiali del governo.

Premesso che l'articolo 6 del Trattato UE stabilisce che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, e che il protocollo allegato al Trattato di Amsterdam stabilisce che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è

direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, può la Commissione precisare quanto segue:

1. C'è o non c'è un requisito esplicito di rispettare e tutelare i suddetti principi, specie il principio del pluralismo nei mezzi di comunicazione negli Stati membri?
2. Si è provveduto ad armonizzare la legislazione greca sulla radiofonia con la legislazione comunitaria e le norme dei trattati?
3. Dato che si è dinanzi a una violazione della legislazione comunitaria, quali misure intende prendere la Commissione per evitare che nel caso dell'emittente SKAI e in altri casi in cui non vengono rispettati il pluralismo e la libertà dei mezzi di comunicazione nell'Unione si violino palesemente principi fondamentali?
4. Quali misure prenderà la Commissione per assicurare il pluralismo, l'informazione bilanciata, il rispetto della deontologia giornalistica, la meritocrazia nella composizione del Consiglio nazionale di radiodiffusione e la possibilità per gli organi competenti di revocare le licenze in caso di violazione delle regole di trasparenza?
5. Su un piano più generale, qual è la posizione della Commissione nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che impone l'obbligo di rispettare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(17 luglio 2001)

La Commissione ritiene che il rispetto del pluralismo nei mass media sia uno dei principi fondamentali sui quali si basano la democrazia e lo Stato di diritto, come attesta del resto l'articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Essa rileva che il rilascio delle autorizzazioni d'emissione alle stazioni radiofoniche nel tipo di situazione interna descritto dall'onorevole parlamentare, non rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario ai sensi della giurisprudenza della Corte. Le precisazioni del caso dovrebbero essere chieste all'organismo greco di controllo, il Consiglio nazionale per la radio e la televisione.

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri soltanto ove attuino il diritto dell'Unione.

La Commissione osserva infine che, qualora sia possibile constatare una violazione della libertà d'espressione, esaurite le vie di ricorso nazionali si può adire la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, istituita presso il Consiglio d'Europa.

(2001/C 350 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0916/01 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Vaccino ecologico

La federazione portoghese della caccia si è rivolta all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali per sostenere la necessità di rendere disponibile, il più rapidamente possibile, il vaccino ecologico (ricombinante) per il controllo della malattia emorragica epizootica e della mixomatosi del coniglio selvatico.

Secondo la Federazione portoghese della caccia, è fondamentale che il succitato vaccino sia quanto prima omologato per la successiva commercializzazione visto che le predette malattie stanno decimando le popolazioni di conigli selvatici.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far conoscere gli imminenti provvedimenti tesi a risolvere la problematica delle malattie del coniglio selvatico?